

"Ti informo ..." a cura di Paolo Rossi



NEWSLETTER n.07

16 marzo 2020

LA RISPOSTA COORDINATA DELLA UE PER RIDURRE L'IMPATTO ECONOMICO GENERATO DAL COVID-19

Venerdì la Commissione europea ha definito un pacchetto di misure per rispondere all'emergenza Coronavirus in UE. Nello specifico la Commissione adotterà una serie di strumenti che avranno l'obiettivo di mitigare gli effetti negativi che il virus sta generando soprattutto a livello sanitario, di mercato Unico europeo, occupazionale, finanziario ed economico. Gli strumenti agiranno su: flessibilità per la concessione degli aiuti di Stato e per le regole del patto di stabilità, maggiore solidarietà nel mercato Unico, mobilitazione del bilancio dell'UE per favorire occupazione e nuovi investimenti. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare rapidamente questa serie di proposte in modo che possano essere adottate entro le prossime due settimane.

Aiuti di Stato - Flessibilità

La principale risposta economica al Coronavirus arriverà dai bilanci nazionali. Le norme UE sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri di intraprendere azioni rapide ed efficaci per sostenere i cittadini e le imprese, in particolare le PMI che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a causa dell'epidemia di COVID-19. Gli Stati membri possono adottare ampie misure di sostegno previste dalle norme UE vigenti. In primo luogo, possono decidere di adottare misure generali quali sovvenzioni salariali, sospensione dei pagamenti delle imposte a carico delle società, delle imposizioni sul valore aggiunto e dei contributi e oneri sociali, senza chiedere il parere preventivo dell'Unione, in quanto non selettive. Inoltre, possono concedere un sostegno

finanziario direttamente ai consumatori, ad esempio per i servizi annullati o ticket non rimborsati dagli operatori, anche in questo caso, senza chiedere il parere preventivo dell'Unione, in quanto il sostegno non è destinato ad operatori economici.

In aggiunta, la Commissione ha ricordato poi le regole applicabili per la concessione di aiuti di stato: - L'articolo 107(2)(b) TFEU: consente agli Stati membri di risarcire i danni alle imprese causate da eventi eccezionali, ed il COVID-19 è già stato considerato un evento eccezionale. La Commissione ha infatti approvato



giovedì scorso, un regime in questo senso a favore delle imprese del settore dello spettacolo, in Danimarca; - Art. 107(3)(b) TFEU: secondo la Commissione, l'impatto dell'epidemia di COVID-19 in Italia consente il ricorso e l'applicazione dell'articolo 107(3)(b) TFEU che prevede l'approvazione di misure di sostegno nazionali per porre rimedio ad eventuali gravi perturbazioni economiche ai danni di uno Stato membro. Già in passato la Commissione ha fatto

ricorso a questo articolo del trattato definendo un quadro di valutazione comune per le misure adottate in seguito alla crisi dell'economia reale del 2008.

La valutazione della Commissione, per l'uso da parte degli Stati membri dell'articolo 107(3)(b), sarà analoga a quanto già fatto in passato.

Flessibilità per l'applicazione delle regole relative al Patto di stabilità

La Commissione proporrà al Consiglio di applicare la piena flessibilità prevista per l'applicazione delle regole del Patto in modo da attuare tutte le misure necessarie per contenere l'epidemia e mitigare i suoi effetti socioeconomici negativi, l'obiettivo è fare arrivare risorse economiche ai settori economici. In primo luogo, la Commissione ritiene che la pandemia COVID-19 sia qualificata a livello di bilancio come "evento insolito al di fuori del controllo del governo", consentendo agli stati membri di

disporre spese eccezionali come la spesa sanitaria e le misure di sostegno per le imprese e i lavoratori.

In secondo luogo, la Commissione

In questo numero

- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio - pag 3
- Ambienti di lavoro. Le norme per contrastare la diffusione del Covid-19 - da pag. 4 a pag 7
- Decreto Cura Italia. Le misure per il settore agricolo da pag. 8 a pag 12
- Le linee guida per i trasporti e logistica da pag. 13 a pag 16

raccomanderà di adeguare gli sforzi degli Stati membri in caso di crescita negativa. Infine, la Commissione è pronta a proporre al Consiglio di attivare general escape clause per garantire un sostegno più generale alla politica fiscale.

Garantire la solidarietà nel mercato unico

La solidarietà è fondamentale in questa crisi, in particolare per garantire che i beni essenziali, necessari per ridurre i rischi per la salute pubblica generati dall'epidemia, possano raggiungere tutti coloro che ne hanno bisogno. È essenziale agire con azioni comuni per garantire, in modo aperto e trasparente, la produzione, lo stoccaggio, la disponibilità e l'uso razionale di dispositivi di protezione medica e medicinali in tutta l'UE, scongiurando l'adozione di misure unilaterali che invece puntino a limitare la libera circolazione di tali prodotti tra gli Stati membri.

La Commissione sta fornendo orientamenti agli Stati membri su come mettere in atto meccanismi di controllo adeguati a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, avviando una procedura accelerata di appalto congiunto per tali merci, accompagnata dall'emissione di una raccomandazione sulle attrezzature protettive e prodotti non contrassegnate dal marchio CE.

L'epidemia di COVID-19 sta avendo un forte impatto sui nostri sistemi di trasporto, data la stretta connessione delle catene di approvvigionamento europee. La Commissione sta collaborando con gli Stati membri per garantire il flusso di beni essenziali attraverso i confini. Oggi saranno probabilmente illustrate le linee guida per impedire lo stop alle frontiere per controlli sanitari.

L'industria aeronautica internazionale ed europea è stata particolarmente colpita dagli effetti dell'epidemia. Come annunciato dalla Presidente Von der Leyen il 10 marzo, per contribuire ad alleviare l'impatto economico ed ecologico dell'epidemia, la Commissione ha proposto regole mirate per alleviare temporaneamente

le compagnie aeree dalla regola "use-it-or-lose-it" in base alla quale i vettori aerei sono obbligati ad utilizzare almeno l'80% degli slot aeroportuali. Infine, la Commissione è in collegamento con gli Stati membri, le autorità internazionali e le principali associazioni professionali dell'UE per monitorare l'impatto della crisi sul settore turistico e coordinare le misure di sostegno.

Mobilizzazione del bilancio dell'UE

Per sostenere immediatamente le piccole e medie imprese colpite dagli effetti dell'epidemia, il bilancio dell'UE fornirà rapidamente liquidità, risorse che saranno integrate dalle misure adottate a livello nazionale. Nelle prossime settimane, 1 miliardo di euro sarà reindirizzato dal bilancio dell'UE al Fondo Europeo per gli Investimenti come garanzia per incentivare le banche a fornire liquidità alle imprese. La Commissione valuterà anche l'introduzione di eventuali tax holidays (riduzione o eliminazione temporanea di una tassa o del suo pagamento) ai debitori che risultano colpiti dagli effetti del COVID-19.

Alleviare l'impatto sull'occupazione

La Commissione cercherà di proteggere i lavoratori dalla disoccupazione ed è pronta a sostenere gli Stati membri promuovendo programmi di lavoro a breve termine e di riqualificazione, programmi che si sono dimostrati efficaci già in passato.

La Commissione accelererà inoltre la preparazione della proposta legislativa per un programma europeo per la disoccupazione volto a sostenere le politiche degli Stati membri.

Inoltre, "l'iniziativa per gli investimenti, cfr infra (proposta di regolamento della Commissione in risposta all'emergenza COVID-19,) faciliterà l'uso del Fondo sociale europeo destinato a sostenere i lavoratori e l'assistenza sanitaria in UE. Potrebbe essere impiegato anche il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (fino a 179 milioni di euro disponibili nel 2020) al fine di sostenere i lavoratori dipendenti licenziati e i lavoratori autonomi.

Proposta di regolamento relativo all'iniziativa di investimento in risposta all'emergenza COVID-19

La Commissione propone di destinare 37 miliardi di euro nell'ambito della politica di coesione per la lotta contro il coronavirus. A tal fine la Commissione propone di abbandonare quest'anno l'obbligo di chiedere agli Stati membri di rimborsare i prefinanziamenti non spesi per i fondi strutturali. Questo importo ammonta a circa 8 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE, risorse che gli Stati membri potranno utilizzare per integrare i 29 miliardi di euro di finanziamenti strutturali in tutta l'UE. Ciò aumenterà considerevolmente l'entità degli investimenti nel 2020 e contribuirà ad anticipare l'uso finora non assegnato di 28 miliardi di euro in finanziamenti nell'ambito dei programmi della politica di coesione 2014-2020.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad approvare rapidamente questa proposta, in modo che possa essere adottata entro le prossime due settimane.

Inoltre, la Commissione propone di estendere il campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE includendo anche una crisi di sanità pubblica nel suo campo di applicazione, misura che garantirebbe fino a 800 milioni di euro per il 2020 a sostegno degli Stati membri colpiti dall'epidemia.

La Commissione ha quindi proposto una serie di misure che potrebbero applicarsi anche al settore agricolo, senza prevedere, al momento, alcuna modifica dei regolamenti di base della PAC o dello sviluppo rurale. In particolare sono state proposte modifiche ai regolamenti del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo regionale che potrebbero interessare il settore agricolo solo in modo marginale.

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO

Chiarimenti al DPCM dell'11 marzo 2020

Relativamente alle più recenti misure restrittive adottate dal Governo con

l'ultimo DPCM dell'11 marzo ci sono pervenute dalle sedi territoriali alcune richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle deroghe previste dal provvedimento rispetto all'obbligo generale di sospensione delle attività commerciali al dettaglio.

Un primo quesito ha riguardato la possibile prosecuzione della vendita al minuto di

piante e fiori, ivi comprese quelle realizzate da parte di aziende agricole (garden center).

Su questo aspetto evidenziamo che l'articolo 1 punto 1 del DPCM decretando in via generale la sospensione dell'attività commerciale al dettaglio ammette come unica


eccezione la sola vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità ricompresi nell'allegato I del decreto ove tuttavia non ritroviamo un riferimento diretto a piante e fiori, per cui a nostro avviso non sussiste ad oggi la possibilità di vendita al dettaglio per questi articoli con unica eccezione rappresentata

dalle aromatiche destinate all'alimentazione.

Un secondo quesito ha riguardato la possibilità di effettuare la vendita al dettaglio svolta nei cosiddetti "mercati contadini".

Si tratta a nostro avviso di una eventualità ammessa in quanto questa casistica ricade nella deroga all'obbligo generale di sospensione delle attività commerciali al

Relativamente poi alla possibilità di effettuare vendite al dettaglio "a distanza" e poi anche consegnando a domicilio i relativi beni alimentari (ma anche eventualmente piante e fiori) a cura direttamente delle aziende agricole, dalla lettura contestuale dell'articolo 1 del DPCM e del relativo allegato permangono a nostro avviso una serie



dettaglio prevista all'articolo 1 punto 1) del DPCM che consente la continuazione dell'attività commerciale anche nei mercati limitatamente tuttavia alla sola vendita di generi alimentari e nel rispetto delle norme precauzionali generali tra cui la distanza interpersonale di un metro.

di dubbi applicativi che meritano un'interpretazione ufficiale per cui abbiamo provveduto a formulare su questo punto una specifica richiesta di chiarimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dirimere ogni dubbio al riguardo.

AMBIENTI DI LAVORO. LE NORME PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE VIRUS

Sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolazione

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".

Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell'11

marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse

all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti



possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti

all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

- L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi

• In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹

. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto

Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

•

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS²

• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/ installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

• l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla

disponibilità in commercio. Per questi motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

• l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi

detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART

WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o

possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da



comunque a distanza

• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la

evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

- non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/ MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della

Salute (cd. decalogo)

- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
- Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.



Ti Informo.... a cura di Paolo Rossi - Newsletter n. 07 del 16 marzo 2020

CONFAGRICOLTURA GROSSETO

Via De Barberi, 108 - GROSSETO
Tel: 0564 - 438601 - Fax: 0564 - 21435
E-mail: grosseto@confagricoltura.it

CONFAGRICOLTURA LIVORNO

Via Aurelia Sud, 6/B - CECINA - LIVORNO
Tel: 0586-1888800
E-mail: livorno@confagricoltura.it

CONFAGRICOLTURA PISA

Via Lavagna 28 - 56125 PISA
Telefono: 050 26221 - 050 26222 - Fax: 050 48533
E-mail: pisa@confagricoltura.it

DECRETO CURA ITALIA. LE MISURE PIU' IMPORTANTI PER IL SETTORE AGRICOLO

Vi segnaliamo sinteticamente le previsioni contenute nel DL emergenza COVID-19, in nostro possesso al momento.

Quanto segue è tratto da documenti non ufficiali e potrebbe essere oggetto di integrazioni e modifiche.

Per ovvii motivi ci soffermiamo sulle misure più urgenti, riportando di seguito una sintesi delle previsioni che interessano il settore agricolo.

- Art.16: deroga marchio CE per mascherine in dotazione a lavoratori che non possono lavorare a distanza di un metro
- Art.18: trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
- Art.19: trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria
- Art.21: Cassa integrazione in deroga anche per agricoltura, pesca e terzo settore, per massimo 9 settimane, previo accordo sindacale per le imprese sopra i cinque dipendenti
- Art.22: congedo parentale, permessi retribuiti, bonus baby sitter
- Art.23: estensione permessi retribuiti ex l.104/1992
- Art.25: quarantena Covid-19 equiparata a malattia da un punto di vista economico e non computabile ai fini del comporta
- Art.26: indennità una tantum professionisti ed autonomi di 600 euro per il mese di marzo
- Art.29: indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo per gli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato nel 2019 almeno 50 giornate di lavoro
- Art.30: divieto di cumulo delle precedenti indennità
- Art.31: proroga al 30 giugno del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola non ancora presentate per gli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato
- Art.32: proroga termini di presentazione delle domande di

disoccupazione da 68 a 128 giorni

- Art.33: proroga al 1 giugno dei termini di decadenza delle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL
- Art.34: differimento termini, incluso quello di approvazione dei bilanci, per il terzo settore
- Art.35: mandato di patrocinio telematico, riduzione orari di apertura ai soli casi in cui non si possa operare a distanza
- Art.38: priorità nel lavoro agile
- Art.41: sospensione di termini relativi a prestazioni INAIL
- Art.42: contributi alle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (50 milioni a Invitalia)
- Art.43: fondo per il reddito di ultima istanza per lavoratori autonomi e dipendenti che hanno interrotto le loro attività



- Art.48: fondo centrale di garanzia PMI in deroga alla normativa vigente: garanzia gratuita, d'importo fino a 5 milioni di euro
- Art.50: riduzione costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse da confidi
- Art.52: credito all'esportazione (garanzia SACE)
- Art.54: agevolazioni per la cessione dei crediti deteriorati delle imprese
- Art.55: riconoscimento del COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art.107 del Trattato UE. Riconoscimento di una moratoria straordinaria per le piccole e medie

imprese che avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari

- Art.56: finanziamenti bancari agevolati per le imprese che soffrono la riduzione del fatturato con il supporto di CdP
- Art.57: proroga al 20 marzo dei versamenti alla PA
- Art.58: sospensione fino al 30 aprile dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i settori oggetto di sospensione o riduzione dell'attività, tra i quali le imprese ricettivo turistiche
- Art.59: sospensione degli adempimenti tributari per tutti i contribuenti fino al 31 maggio
- Art.60: bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti. Che abbiano lavorato in sede a marzo
- Art.61: credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- Art.64: sospensione fino al 31 maggio dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori
- Art.65: sospensione fino al 31 maggio dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione
- Art.69: fondo promozione integrata per made in Italy
- Art.75: estensione al 70% delle anticipazioni ex art.10ter del DL calamità: fondo 100 milioni M IPAAF per imprese agricole
- Art.80: differimento termini procedimenti civili, penali, tributari e militari
- Art.100: sospensione termini procedimenti amministrativi
- Art.102: estensione al sesto grado delle prestazioni svolte da parenti e affini in agricoltura
- Art.103: voto elettronico nelle assemblee di società

• Art.110: rinvio al 30 giugno della scadenza degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Misure fiscali

Le misure fiscali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al Titolo IV del decreto legge prevedono:

1) per tutti i soggetti, il rinvio al 20 marzo dei versamenti in scadenza oggi (16.03.2020) nei confronti delle pubbliche amministrazioni (senza applicazione di sanzioni e interessi), inclusi quelli relativi a tributi e contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 57);

2) la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile, per i soggetti che si ritengono maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, quali le imprese turistico recettive (tra cui rientrano gli agriturismi), le agenzie di viaggio, i tour operator e guide turistiche, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, i gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco, i gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, gli organizzatori di corsi, fiere ed eventi, i ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, i parchi divertimento e tematici, le aziende termali gli asili nido, i servizi educativi e didattici, i servizi di trasporto passeggeri e stazioni, i servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli. Per tali soggetti la ripresa della riscossione è prevista, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31

maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 58);

3) la sospensione, per tutti i soggetti, degli adempimenti fiscali, diversi dai versamenti, in scadenza tra l'8 marzo e il 31 maggio (tra cui, ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale IVA). Gli stessi adempimenti vanno effettuati, senza sanzioni e interessi, entro il 30 giugno 2020 (art. 59);



4) la sospensione per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), limitatamente ai versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, all'IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio. Sul punto, ancorché la norma faccia riferimento ai ricavi e compensi, si deve ritenere che la sospensione riguardi i titolari di partita IVA, con il limite dei 2 milioni riferito al fatturato, comprese le imprese agricole titolari di reddito agrario. Quindi, per coloro

con fatturato superiore a 2 milioni di euro, non opera alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di il differimento della scadenza del 16 marzo che viene spostata al prossimo 20 marzo (art. 59);

5) relativamente ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d'imposta precedente (2019), la non

effettuazione da parte del sostituto d'imposta delle ritenute d'acconto (ex artt. 25 e 25 bis del DPR n. 600/73, ritenute su compensi e provvigioni), per i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020, a condizione che gli stessi soggetti nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, i quali devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non

operate dal sostituto (senza applicazione di sanzioni ed interessi) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 59);

6) la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori E per le risposte alle istanze di interpello e alle consulenze giuridiche (art. 64);

7) la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo

al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Le stesse disposizioni si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Inoltre, è disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio (art. 65);

8) l'attribuzione, ai titolari di redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 49, comma 1, lett. a) del TUIR, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000, di un premio di 100 euro, per il mese di marzo 2020, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese, che non concorre alla formazione del reddito complessivo. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR n. 600773 riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Gli stessi sostenuti compensano l'incentivo in parola, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/ 97 (F24);

Proroga approvazione bilanci societari e semplificazione in materia di organi collegiali

In materia di convocazione delle assemblee di bilancio l'art. 103 prevede:

1) la proroga del termine di convocazione delle assemblee ordinarie delle società, anche in deroga delle disposizioni statutarie, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (cioè entro il prossimo 28 giugno) anziché 120 giorni. In sostanza si danno due mesi di tempo in più per la convocazione

delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019;

2) la possibilità che con l'avviso convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì stabilire che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le Srl possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

D.L. Emergenza COVID 19. Proroga approvazione bilanci societari e semplificazione in materia di organi collegiali

In materia di convocazione delle assemblee di bilancio l'art. 103 prevede:

1) la proroga del termine di convocazione delle assemblee ordinarie delle società, anche in deroga delle disposizioni statutarie, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (cioè entro il prossimo 28 giugno) anziché 120 giorni. In sostanza si danno due mesi di tempo in più per la convocazione delle assemblee chiamate ad approvare i bilanci 2019;

2) la possibilità che con l'avviso convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le Spa, le Sapa, le Srl e le società cooperative possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette

società possono altresì stabilire che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le Srl possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;

3) le suddette previsioni si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. Pertanto, dovrebbero valere anche per le assemblee di approvazione del bilancio 2019 che, in prima convocazione, non dovessero raggiungere i prescritti quorum costitutivi (da riconvocare entro entro trenta giorni dalla data della prima convocazione);

4) fino alla data di cessazione dello stato di emergenza le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non prevedono modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché sia data adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente (art. 70, c. 4).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali

1) il Governo estende su tutto il territorio nazionale e in favore di tutte le tipologie di datori di lavoro la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali (cassa

integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga) per i lavoratori dipendenti la cui attività è ridotta o sospesa a causa dell'emergenza sanitaria.

2) sono semplificate le procedure per la cassa integrazione ordinaria che può essere richiesta con la causale «emergenza covid-19»: il periodo riconosciuto fino a 9 settimane non viene conteggiato per i limiti di durata e viene neutralizzato per successive richieste (a nostro avviso tali previsioni valgono anche per la cisoa che è una forma di integrazione salariale ordinaria).

3) per i datori di lavoro iscritti al fondo di integrazione salariale (fis) - tra cui rientrano anche le associazioni di categoria e le imprese del settore terziario - l'assegno ordinario viene esteso a coloro che occupano in media da 5 a 15 dipendenti.

4) per i datori di lavoro e i lavoratori non coperti da forme di integrazione salariale ordinaria o dal fondo di integrazione salariale (ad es. datori di lavoro con meno di 5 dipendenti o lavoratori a tempo determinato), le regioni e province autonome hanno la possibilità di concedere dei trattamenti di integrazione salariale in deroga per coprire la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa fino a 9 settimane.

5) per quanto riguarda il settore agricolo:

- per gli operai agricoli a tempo indeterminato (con almeno 180 giornate) e per gli impiegati agricoli si può accedere alla cisoa;

- per gli operai agricoli a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato che non possono accedere alla cisoa, in forza alla data del 23 febbraio 2020, è possibile accedere alla cassa integrazione in deroga con le modalità e nei termini previsti dalle regioni e province autonome.

6) per quanto riguarda invece le unioni e le società di servizi del sistema confederale che occupano mediamente più di 5 dipendenti, le

stesse possono accedere all'assegno ordinario erogato dal fis per un periodo fino a 9 settimane con la causale «emergenza covid-19». Qualora invece si tratti di unioni o società di servizi che occupano mediamente meno di 5 dipendenti, potranno accedere alla cassa integrazione in deroga secondo le previsioni delle regioni e delle province autonome.

7) ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali inps (coltivatori diretti/iap, artigiani e commercianti) e agli operai agricoli a tempo determinato che abbiano effettuato almeno 50

giornate di lavoro nel 2019 è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020. Analoga indennità è riconosciuta ai professionisti e agli iscritti alla gestione separata inps. Tali indennità non sono tra loro cumulabili.



Sospensioni adempimenti e versamenti

1) per tutte le categorie di soggetti e su tutto il territorio nazionale, è stata disposta la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza il 16 marzo 2020, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

2) per le imprese di tutti i settori, per gli artisti e i professionisti con ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono sospesi i versamenti da

autoliquidazione, in scadenza tra l'8 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute delle addizionali regionali e comunali, all'iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi inail.

3) la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, fino al 30 aprile, già prevista per le imprese turistico-ricettive (tra cui rientra anche l'attività di alloggio svolta dalle aziende agrituristiche) viene estesa ad altre categorie di soggetti elencati dal decreto legge che svolgono attività bloccate o fortemente penalizzate dall'emergenza sanitaria.

4) sono sospesi i termini relativi agli

adempimenti e ai versamenti dei contributi per il lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.

5) sono inoltre sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall'8

marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento degli agenti della riscossione e da avvisi di addebito relativi ai contributi inps.

Proroghe

1) il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola relativa al 2019 è prorogato dal 31 marzo al 1 giugno 2020.

2) i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione naspi e dis-coll sono ampliati da 68 a 128 giorni.

3) è sospeso di diritto dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali,

assistenziali ed assicurative erogate dall'inps e dall'inail.
4) è inoltre sospesa l'attività dei comitati centrali e periferici inps.

Congedi

1) il decreto legge riconosce uno specifico congedo parentale indennizzato dall'inps per consentire ai lavoratori dipendenti e autonomi di accudire i figli fino a 12 anni in conseguenza della chiusura delle scuole. in alternativa è previsto un bonus per il servizio di baby-sitting (600 euro per i privati; 1000 per i lavoratori pubblici).
2) vengono altresì ampliati da 3 a 12 giorni al mese (limitatamente a marzo e aprile 2020) i congedi riconosciuti dalla legge n. 104/1992 per i lavoratori disabili o per coloro che assistono disabili.

Norme in materia di lavoro

1) ferme restando le semplificazioni introdotte dal d.p.c.m dell'8 marzo 2020 alla possibilità di accedere allo smart working, i lavoratori dipendenti disabili o che devono assistere familiari disabili hanno diritto al lavoro agile se compatibile con la mansione.
2) è riconosciuto un premio ai

lavoratori pubblici e privati con reddito non superiore a 40.000 euro che prestino servizio nel mese di marzo 2020. il premio non concorre alla formazione della base imponibile ed è ragguagliato ai giorni di lavoro.
3) le imprese agricole possono utilizzare prestazioni occasionali a titolo gratuito da parte di parenti o affini fino al vi grado (in precedenza fino al iii).
4) il periodo in quarantena dei lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico e non è computabile nel periodo di comporta.
5) dalla data di entrata in vigore del decreto legge e per 60 giorni i datori di lavoro non possono licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed è preclusa la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi (quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio sono sospese per pari periodo).

Disposizioni in materia di patronati

1) il mandato di patrocinio può essere acquisito in via telematica fino alla cessazione dello stato di

emergenza sanitaria, salva regolarizzazione una volta cessato lo stato di emergenza.

2) è possibile ridurre gli orari di apertura al pubblico e modulare il servizio all'utenza con modalità a distanza.

3) il termine per la presentazione dei dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nel 2019 sono prorogati dal 30 aprile al 30 giugno. Alla medesima data è prorogato il termine di presentazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019. Nella mattinata di domani il DL emergenza COVID-19 dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e conseguentemente verrà predisposta la circolare esplicativa complessiva.

LE LINEE GUIDA PER GLI ADEMPIMENTI DEI SETTORI DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA

L'11 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto utile ulteriormente specificare le misure. Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell'ambito trasportistico. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti comuni:

prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, tute, etc.);

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

Gli impianti si dotino di metodi

alternativi e di cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento, altrimenti si vanificano tutte le misure/iniziative prese per evitare il contagio.

SETTORE AEREO

- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Gli autisti di camion che si recano negli impianti per caricare e

sicurezza, addetti alla gestione dei passeggeri a ridotta mobilità, addetti di front line, biglietteria, check-in, lost & found, con gli equipaggi a bordo degli aeromobili (agenti di rampa) o in stiva (addetti al carico/scarico), nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno indossare mascherine, guanti e su indicazione del Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per l'applicazione del Protocollo di cui in premessa;

- Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di

evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, saranno individuate le modalità organizzative per garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio;

- I luoghi di grande concentrazione di persone o strategici per la funzionalità del



scaricare la merce non devono scendere dal mezzo, neppure per le pratiche che normalmente sbrignano negli uffici del gate dell'impianto;

- Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il passeggero (addetti ai controlli di

sistema (sale operative e sale di controllo) devono dotarsi di rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati ove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza così come prevista dalle disposizioni del Ministero della salute.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCÌ

- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico dovranno garantire un'adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.

Per le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, l'autista dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro; in ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico anche se l'autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo in presenza di altri operatori;

- Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse deve avvenire mantenendo il rispetto della distanza di sicurezza di un metro e per un tempo massimo di 15 minuti. A tal fine, le aziende di trasporto espresso, individueranno protocolli operativi atti a garantire il rispetto della distanza minima. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l'utilizzo di mascherine di protezione;
- In caso di consegne a domicilio, gli autisti (driver), previa comunicazione al ricevente, devono lasciare i pacchi fuori dalla porta e non raccogliere la firma dell'avvenuta consegna, individuando modalità alternative che confermino l'avvenuta consegna;
- Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all'aperto, è comunque necessario l'uso delle mascherine;
- Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati

alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci;

- le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali sono consentite in quanto funzionali al trasporto delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Le disposizioni contenute nel protocollo sono sostanzialmente tutte applicabili alle aziende di trasporto pubblico locale. Tuttavia nello specifico si ritiene opportuno integrarle con disposizioni attinenti all'igienizzazione dei treni e dei mezzi di trasporto, all'accesso ai mezzi di trasporto, del personale front-line e dell'utenza al fine di garantire il personale di guida, alla predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo e alla sospensione della bigliettazione da parte degli autisti:

- L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione giornaliera dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali;
- Sospensione di corsi di formazione aziendale se non utilizzabile il sistema da remoto;
- Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale;
- Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo, prevedendone lo svolgimento in fase di salita e

discesa dei passeggeri;

- Sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
- Possibilità di interrompere il servizio nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto delle disposizioni sanitarie nell'ambito del mezzo di trasporto sino al ripristino delle condizioni di sicurezza sanitaria;
- Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell'utenza con la prescrizione che il mancato rispetto potrà contemplare l'interruzione del servizio.

SETTORE FERROVIARIO

- Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli uffici informazioni/ biglietterie delle stazioni;
- Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
 - o Disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);
 - o Divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
 - o Proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti

disposizioni;
 o Restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;
 o Disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno;
 o Assegnazione dei posti a bordo dei treni AV/AC, sui treni IC e sulle percorrenze regionali secondo modalità che garantiscano il rispetto delle distanze di sicurezza prescritte dalle disposizioni in materia di prevenzione del virus COVID-19;

- In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito all'opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento;
- Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale di bordo;
- L'impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio

interessato dall'emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.

SETTORE MARITTIMO

Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. In tutti i momenti di necessario contatto tra personale di terra e quello di bordo, il personale preposto deve presentarsi dotato di appositi DPI integrativi oltre a quelli ordinari rispetto a quelli vigenti;

5
 Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono sia alle unità navali gestite, sia alle altre unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi distributori di disinfettante con relative ricariche;

Sono rafforzati i servizi di pulizia mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono

quelli indispensabili in ragione di circostante emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni governative;
 o Al distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
 o Per consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore nei servizi di trasporto di TPL marittimo;
 o Per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19;
 o Per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all'affezione da Covid-19 di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
 o Per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica



dell'unità interessata dall'emergenza prima di rimetterla nella disponibilità d'esercizio.

Implementazione e da parte delle imprese di azioni di periodica sanificazione dei luoghi e dei mezzi operativi aziendali di lavoro. La periodicità verrà

di realizzare la disinfestazione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) nella loro interezza;

L'attività di disinfezione viene eseguita a ciclo continuo sia a bordo che presso gli altri siti aziendali ad opera di personale dedicato, appositamente formato;

Le imprese danno indicazione ed opportuna informativa al proprio personale:

o Relativamente al divieto di avere contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di

stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali, sentiti il medico competente ed il RLSA.

Ai fini della sanificazione si deve intendere un'attività di pulizia dei locali, delle attrezzature e dei mezzi di lavoro eseguita utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

igienizzazione ad ogni cambio operatore, da parte dello stesso, delle parti delle

attrezzature e dei mezzi di lavoro oggetto di contatto manuale, utilizzando, sentito il medico competente, gli adeguati prodotti igienizzanti messi a disposizione del datore di lavoro. Il datore di lavoro provvede ad istruire il lavoratore circa le modalità di utilizzo degli stessi prodotti. Il processo di igienizzazione comprende anche l'areazione dei mezzi per circa 5/10 minuti e comunque per un periodo non inferiore a quello indicato nelle modalità d'uso del prodotto. Il lavoratore che accede al mezzo è tenuto alla preventiva pulizia delle mani utilizzando i prodotti igienizzanti messi a disposizione dal datore di lavoro;

rispetto della distanza interpersonale di un metro e, laddove esso non sia possibile, alla dotazione di strumenti di protezione individuali. Detti strumenti consistono in mascherine quale presidio standard per il contenimento della trasmissione di malattie trasmissibili via aerea. In relazione a particolari tipologie di operazioni, le imprese

valuteranno l'utilizzo e la fornitura di guanti protettivi;

organizzazione di sistemi di ricezione dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Le imprese si impegnano a sviluppare sistemi telematici per lo scambio documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere;

le imprese si impegnano altresì ad implementare lo scambio documentale tra la nave e il terminal con modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre;

prediligere, ove possibile, per lo scambio di documentazione, i sistemi informatici;

il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di porto, le guardie ai fuochi, il personale addetto al ritiro rifiuti solidi e liquidi, una volta saliti a bordo esibiranno, senza consegnarlo il documento di riconoscimento;

Prevedere che se in stiva sono presenti lavoratori portuali non possono essere presenti al

contempo marittimi (salvo il numero indispensabile alle operazioni) e/o passeggeri;

Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere assunto dal terminalista;

Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del dPCM 11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua della aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

I luoghi di grande concentrazione di persone o strategici per la funzionalità del sistema (sale operative e sale di controllo) devono dotarsi di rilevazioni di temperatura attraverso dispositivi automatizzati ove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza così come prevista dalle disposizioni del Ministero della salute.